

CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI BIGLIETTI E PRODOTTI

Data di entrata in vigore: 1 giugno 2015
Primo aggiornamento: 22 marzo 2017
Secondo aggiornamento: 21 luglio 2017
Terzo aggiornamento: 27 febbraio 2018
Quarto aggiornamento: 25 gennaio 2019
Quinto aggiornamento: 21 aprile 2020
Sesto aggiornamento: 1 novembre 2021
Settimo aggiornamento: 1 aprile 2026
Ottavo aggiornamento: 1 settembre 2026 (in vigore)

Art. 1

Premesse e Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra il distributore Trenitalia S.p.A. (di seguito “**Trenitalia**”) e l’impresa (di seguito “**Contraente**”) che accetta di coadiuvare Trenitalia – quale membro della sua Rete Distributiva – nella distribuzione di Biglietti e Prodotti del vettore Trenitalia o di altri Partner.

Art. 2

Definizioni

2.1 Nelle presenti Condizioni Generali e nei rapporti tra le Parti si adottano le seguenti definizioni, che nel corpo del testo verranno utilizzate indifferentemente al singolare e al plurale:

Affiliato: soggetto terzo, diverso dal Subaffidatario, legato a qualsivoglia titolo al Contraente, al quale quest’ultimo affida – previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia – in maniera temporanea o permanente, le attività di promozione e/o di pubblicità online dei servizi offerti sulla piattaforma tecnologica di distribuzione del Contraente medesimo;

Biglietto (Tagliando materializzato/cartaceo o dematerializzato/elettronico):

Titolo di viaggio o altro documento, ivi compreso il biglietto cumulativo/globale, emesso - tramite il Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia - dal Contraente o da un suo Subaffidatario in modalità cartacea o elettronica, che legittima l’acquirente ad usufruire dei servizi del vettore Trenitalia o di altri Partner.

Per alcuni biglietti emessi in modalità elettronica può essere richiesta la materializzazione di promemoria di viaggio.

Carico: inserimento nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia di tutti i dati relativi ai Tagliandi cartacei e Tagliandi promemoria di viaggio, costituenti la Scorta fornita da Trenitalia.

Clientela: soggetti che richiedono al Contraente le prestazioni di cui al Contratto.

Clientela Corporate Travel Triangolare: specifico segmento di Clientela costituito da aziende che hanno sottoscritto con Trenitalia un accordo commerciale, il quale consente, a fronte dell’utilizzo di un codice identificativo da inserire a cura del Contraente nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia, di fruire di particolari facilitazioni per l’acquisto dei Biglietti per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per la vendita di Biglietti e Prodotti del vettore Trenitalia o di altri Partner.

Condizioni Generali di Trasporto: insieme delle norme e regole che si applicano ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri effettuati da Trenitalia in ambito regionale, nazionale e internazionale limitatamente ai percorsi effettuati sul territorio italiano e, per quanto applicabili, anche ai percorsi effettuati fuori dal medesimo territorio.

Contratto: il rapporto contrattuale tra Trenitalia ed il Contraente che disciplina la vendita - da parte di quest'ultimo - di Biglietti e Prodotti del vettore Trenitalia o di altri Partner, regolato dalle presenti Condizioni Generali, dalla Proposta di Adesione e dalla Tabella di Remunerazione.

Diritto d'Agenzia: specifico corrispettivo che il Contraente può richiedere direttamente alla Clientela per svolgere alcuni servizi.

ID-Entitlement: codice generato dal Sistema di Prenotazione e trasferito al Sistema di Vendita per la successiva emissione, che identifica univocamente i Biglietti e Prodotti acquistati.

Parti: Trenitalia e il Contraente.

Partner: impresa che, in forza di appositi accordi, ha affidato a Trenitalia l'incarico di vendere i propri Biglietti e Prodotti.

PEC: acronimo che sta ad indicare la posta elettronica certificata.

POS: acronimo di "Point of Sale": strumento che permette l'acquisto di Biglietti e Prodotti utilizzando una carta di pagamento, con cui la Clientela può effettuare direttamente a Trenitalia il pagamento dei Biglietti e Prodotti emessi tramite il Sistema di Vendita.

Posto Click: servizio che consente di prenotare sul Sito di Trenitalia i Biglietti, procedendo successivamente - con modalità stabilite da Trenitalia - al pagamento dell'importo dovuto.

Prodotto: beni e servizi, anche di partner terzi, differenti dai Biglietti, inseriti nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia per la conseguente emissione da parte del Contraente.

Proposta di Adesione: richiesta di adesione al Contratto, inviata dal Contraente, secondo le indicazioni fornite da Trenitalia al Contraente con ogni mezzo.

Punto Vendita: luogo destinato all'attività/sito web/app adibito dal Contraente, coadiuvato da eventuali Subaffidatari e/o Affiliati autorizzati da Trenitalia, ovunque nel mondo, allo svolgimento dell'incarico oggetto del Contratto.

Rete Distributiva: l'insieme dei canali di distribuzione di cui si avvale Trenitalia per vendere i Biglietti ed i Prodotti, incluso il Contraente.

Scorta: quantitativo di Tagliandi cartacei o di tagliandi per stampa dei promemoria di viaggio fornito da Trenitalia al Contraente.

Sistema di Prenotazione: *hardware, software* ed applicativi informatici che costituiscono l'*inventory* accessibile in via telematica mediante il Sistema di Vendita, consentendo al Contraente la gestione dei dati informativi, di vendita e contabili nonché l'acquisizione di ulteriori informazioni per lo svolgimento delle attività di vendita di Biglietti e Prodotti del vettore Trenitalia o di partner terzi.

Sistema di Rendicontazione: *software* di Trenitalia collegato al Sistema di Vendita e/o al Sistema di Prenotazione in cui sono presenti tutte le informazioni contabili riguardanti il Contratto.

Sistema di Vendita: *hardware, software* ed applicativi che costituiscono la piattaforma tecnologica di distribuzione abilitata da Trenitalia per lo svolgimento delle attività di vendita di Biglietti e Prodotti.

Sito: il Sito *internet* di Trenitalia all'indirizzo www.trenitalia.com.

Subaffidatario: soggetto terzo al quale il Contraente, previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia, affida in parte l'incarico oggetto del Contratto, includendo nell'affidamento sia la promozione che la vendita di Biglietti e Prodotti.

Tabella di Remunerazione del Contraente: tabella emanata da Trenitalia che consente il calcolo degli importi riconosciuti al Contraente a titolo di provvigioni.

Tagliando cartaceo: tagliando con fondo di garanzia tipografico (c.d. ATB) utilizzato per emettere il Biglietto in formato cartaceo mediante il Sistema di Vendita.

Tagliando promemoria di viaggio: tagliando contenuto in rotoli (c.d. K3) utilizzato per emettere il promemoria di viaggio mediante il Sistema di Vendita. I suddetti tagliandi sono stampati in base alla caratteristica del Biglietto o Prodotto richiesto e prevedono una lunghezza variabile.

Ticketless: modalità di emissione di Biglietti e Prodotti che non richiede il rilascio di Tagliandi cartacei.

Art. 3

Descrizione delle attività e obblighi del Contraente

3.1 Il Contraente, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a. Promuovere e pubblicizzare presso la Clientela, con ogni mezzo consentito dalla propria organizzazione di vendita, i servizi offerti da Trenitalia o da altri Partner, mediante la diffusione del materiale pubblicitario fornito da Trenitalia stessa, sia in formato cartaceo che elettronico. Nell'ambito delle attività sopra evidenziate sono comprese anche quelle iniziative riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione e la pubblicizzazione sulle piattaforme dell'Affiliato, a mezzo delle quali la Clientela viene reindirizzata sui portali del Contraente ai fini della vendita;
- b. Assistere la Clientela nella scelta del Biglietto o Prodotto più adatto alle proprie esigenze fornendo tutte le informazioni necessarie, incluse – per quanto attiene i Biglietti – le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) 1371/2007 e tutte le ulteriori informazioni ritenute utili da Trenitalia, ivi incluse le regole attinenti le modalità di rimborso e pagamento delle indennità previste dal predetto Regolamento, in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta, prima e durante il viaggio;
- c. Effettuare la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, ivi comprese le iscrizioni ai programmi di loyalty di Trenitalia, utilizzando il Sistema di Vendita, verificando, prima della emissione, che la Clientela abbia titolo ad utilizzare il Biglietto o il Prodotto richiesto sulla base della normativa, delle condizioni commerciali e delle Condizioni Generali di Trasporto e procedendo, successivamente, all'emissione in formato cartaceo, con promemoria di viaggio materializzati o Ticketless, a seconda della modalità prescelta, attenendosi alle procedure e regole fissate con ogni mezzo da Trenitalia;
- d. Fornire alla Clientela le informazioni necessarie al corretto uso dei Biglietti e dei Prodotti da quest'ultima acquistati;
- e. Cambiare le prenotazioni, sostituire o rimborsare i Biglietti ed i Prodotti emessi dalla Rete Distributiva, ove ciò sia consentito dalla normativa comunicata da Trenitalia con ogni mezzo, dalle Condizioni Generali di Trasporto e dal Sistema di Vendita in uso al Contraente;
- f. Far partecipare ai corsi di formazione organizzati da Trenitalia il proprio personale preposto allo svolgimento delle attività di cui al Contratto;
- g. Provvedere autonomamente ad installare il Sistema di Vendita sui propri dispositivi hardware secondo le indicazioni fornite da Trenitalia;
- h. Chiedere autorizzazione preventiva a Trenitalia per ogni attività di intervento sul Sistema di Vendita, anche in caso di sostituzione dei dispositivi hardware;
- i. Esigere ed incassare dalla Clientela, per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, il pagamento di un corrispettivo non superiore al prezzo indicato da Trenitalia, ovvero risultante dal Sistema di Vendita, oltre a quanto eventualmente consentito dal successivo art. 8. Tra gli importi da incassare rientrano anche le somme dovute per l'acquisto del Biglietto tramite il servizio Posto Click;
- j. Versare a Trenitalia, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 12, le somme derivanti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti incassate dal Contraente e non accreditate direttamente a Trenitalia a mezzo dei circuiti bancari autorizzati da Trenitalia stessa per i pagamenti della Clientela;
- k. Comunicare a Trenitalia con ogni mezzo, le sospensioni della propria attività che si protraggano per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni;
- l. Comunicare a Trenitalia per iscritto le modifiche apportate alla proprietà ed all'assetto sociale del Contraente fornendo copia della documentazione probatoria, entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento;
- m. Rispettare le previsioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 delle presenti Condizioni Generali;
- n. Attenersi al rispetto di ogni procedura, istruzione, norma, regolamento ecc., inviata da Trenitalia con ogni mezzo;
- o. Attenersi alla normativa appositamente emanata in argomento da Trenitalia, che regola l'emissione dei Biglietti e Prodotti;
- p. Effettuare tutte le attività preparatorie, consequenziali e connesse agli impegni di cui sopra;

- q. Restituire, alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del Contratto, la Scorta eventualmente fornita da Trenitalia ed ogni altro bene di proprietà di Trenitalia, rimuovendo ogni insegna, vetrofania, logo forniti per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto.
- r. Il Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente la normativa applicabile alle attività di vendita regolate dal Contratto, garantendone ora per allora l'esatta ed integrale ottemperanza. In particolare, nel caso di utilizzo del POS fisico e/o virtuale di Trenitalia, ovvero dei gateway di pagamento di quest'ultima, il Contraente dichiara di assumere, a proprio esclusivo carico, qualsivoglia onere e responsabilità concernente le transazioni oggetto del presente Contratto (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche in ordine alla effettiva titolarità delle carte di credito impiegate dalla Clientela), anche qualora eseguite mediante pagamenti digitali e/o con moneta elettronica.
- s. Il Contraente, anche con riguardo a quanto previsto nella precedente lett. q), si obbliga a manlevare e mantenere indenne Trenitalia da qualsiasi pretesa, azione e/o ragione di danno, ivi incluse le richieste di restituzione dei pagamenti accreditati direttamente a Trenitalia, eventualmente promosse nei confronti di quest'ultima da terze parti – per esse intendendosi anche i titolari degli strumenti di pagamento e/o i relativi istituti di credito – a qualsiasi titolo e/o ragione, per fatti e atti connessi all'utilizzo improprio, illecito e/o fraudolento degli strumenti di pagamento per l'acquisto di Biglietti e Prodotti di Trenitalia;
- t. Fatto salvo ogni ulteriore rimedio di legge, nelle ipotesi di restituzione a terzi dell'importo relativo all'acquisto dei Biglietti e Prodotti, avvenuto mediante POS fisico e/o virtuale di Trenitalia ovvero mediante i gateway di pagamento di quest'ultima, è facoltà di Trenitalia richiedere la refusione del predetto importo al Contraente il quale dovrà immediatamente rimetterlo nella disponibilità di Trenitalia. Quest'ultima, a tal fine, potrà trattenere, sino a concorrenza, detto importo dai pagamenti eventualmente dovuti al Contraente in forza del presente Contratto, ovvero avvalersi di qualsivoglia diversa modalità ritenuta più opportuna.

Art. 4

Punti Vendita

4.1 Il Contraente è tenuto ad indicare a Trenitalia l'esatta ubicazione del Punto Vendita nel quale intende svolgere le attività di cui alle Condizioni Generali, ivi inclusi siti internet e applicazioni per piattaforme tecnologiche.

4.2 Ciascun Punto Vendita deve possedere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti dalla normativa vigente a seconda delle modalità di svolgimento delle attività, inclusi - per i Punti Vendita situati in locali commerciali - quelli previsti in materia antinfortunistica.

4.3 Le attività oggetto delle Condizioni Generali devono essere svolte durante tutto l'orario di apertura del Punto Vendita. Gli orari devono essere portati a conoscenza della Clientela mediante adeguata esposizione in modo ben visibile.

4.4 L'orario di servizio espletato dal Contraente deve essere comunicato a Trenitalia.

4.5 Nei Punti Vendita devono essere esposte, in modo chiaro e ben visibile, le insegne fornite da Trenitalia dalle quali risulti che è effettuata la vendita dei Biglietti e dei Prodotti in nome e per conto di Trenitalia o di altri Partner.

4.6 Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire il Punto Vendita dovrà inviare via mail apposita comunicazione a Trenitalia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di inizio attività.

4.7 Nel caso in cui il Contraente intenda aprire un ulteriore Punto Vendita dovrà inviare apposita comunicazione per iscritto, per l'avvio del processo di modifica contrattuale.

Art. 5

Controlli e verifiche

5.1 Trenitalia si riserva la facoltà di compiere, in qualsiasi momento, ispezioni allo scopo di accertare l'osservanza da parte del Contraente delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

5.2 Il Contraente è tenuto a prestare la necessaria collaborazione.

5.3 Il Contraente non ha diritto ad alcuna forma di pagamento da parte di Trenitalia, nemmeno a titolo di rimborso spese, per l'attività di collaborazione prestata in occasione di ispezioni di qualunque genere.

Art. 6

Sistema di Prenotazione, Sistema di Vendita e Sistema di Rendicontazione

6.1 Per le attività di vendita regolate dal Contratto, Trenitalia fornisce al Contraente, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, credenziali nominative e non trasferibili di accesso telematico al Sistema di Prenotazione – per il tramite del Sistema di Vendita – ed i requisiti per l'utilizzo e l'interscambio di tutti i dati informativi, di vendita e contabili nonché di ogni altra informazione necessaria od utile all'esecuzione del Contratto. Mediante tale accesso telematico, i Punti Vendita abilitati sono in grado di acquisire l'*ID-Entitlement* dei Biglietti e Prodotti richiesti, procedendo quindi alla loro emissione attraverso il Sistema di Vendita.

6.2 Per quanto attiene le attività di rendicontazione delle vendite, il Contraente ha l'obbligo di avvalersi del Sistema di Rendicontazione previsto da Trenitalia.

6.3. È sempre in facoltà di Trenitalia modificare in tutto o in parte il Sistema di Vendita ed il Sistema di Rendicontazione in relazione all'evoluzione della tecnologia. In tal caso saranno comunicati con congruo anticipo al Contraente – al fine di consentirgli il necessario adeguamento - i nuovi requisiti tecnici e relative modalità di accesso, nonché le regole e misure di sicurezza, procedendo – ove necessario – al rilascio di nuove credenziali. Il Contraente medesimo è tenuto ad assicurare e garantire gli adeguamenti richiesti anche con riguardo alle proprie dotazioni tecnologiche e ai relativi collegamenti telematici entro l'entrata in esercizio di ogni modifica.

Art. 7

Provvigioni

7.1 Per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, nonché per lo svolgimento delle attività specificatamente previste, Trenitalia corrisponderà al Contraente una provvigione (al netto dell'IVA), calcolata secondo quanto previsto dalla Tabella di Remunerazione del Contraente. Detta provvigione è calcolata in misura percentuale sul valore dei Biglietti e dei Prodotti venduti dal Contraente, valore da determinarsi secondo quanto indicato in proposito dal Sistema di Rendicontazione. Trenitalia non corrisponderà al Contraente la provvigione relativa a eventuali Biglietti (Tagliandi cartacei o elettronici) annullati.

7.2 Le provvigioni saranno pagate nei modi stabiliti da Trenitalia.

7.3 La provvigione è soggetta all'IVA in base alle leggi fiscali in vigore.

7.4 La fattura relativa alla provvigione sarà compilata ed emessa in modalità elettronica da Trenitalia in nome e per conto del Contraente sulla base di apposito mandato sottoscritto dal Contraente stesso e contenente l'autorizzazione ad emettere e trasmettere per suo conto la fattura in oggetto al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate ai sensi della legislazione fiscale vigente e secondo le modalità previste nelle Istruzioni Contabili, nelle quali, in particolare, andrà indicato il range di numerazione da attribuire alle fatture. Il Contraente dovrà attenersi a quanto specificato nelle citate Istruzioni Contabili, oggetto di specifica comunicazione, che costituisce parte integrante del Contratto.

7.4 Bis Nel caso il Contraente dovesse decidere di non autorizzare Trenitalia ad espletare le operazioni riportate al punto precedente (7.4) il pagamento del corrispettivo a titolo di provvigioni non avverrà secondo la modalità prevista dal seguente art. 12.3 (trattenuta finanziaria da parte del Contraente) ma sarà versato da Trenitalia entro il mese successivo alla ricezione della fattura emessa dal Contraente.

7.5 Nel caso in cui il Contraente sia escluso dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della legislazione vigente, la fattura sarà emessa dal Contraente in formato "cartaceo" e si applicheranno le condizioni di cui al precedente art. 7.4.bis. A tal fine il Contraente dovrà allegare alla documentazione contrattuale apposita dichiarazione con indicazione del regime fiscale di appartenenza.

7.6 Nel caso il Contraente abbia sede legale all'estero, è applicata da parte di Trenitalia una procedura di auto-fatturazione delle provvigioni.

Art.8

Diritto di Agenzia

8.1 E' facoltà del Contraente richiedere direttamente alla Clientela uno specifico corrispettivo sotto forma di Diritto di Agenzia.

8.2 Il Contraente è tenuto ad informare preventivamente la Clientela, in modo chiaro ed adeguato, che per la specifica attività richiesta, per il servizio o, laddove previsto, anche per la semplice conclusione della transazione di acquisto, è previsto il pagamento di un Diritto di Agenzia.

A tali fini il Contraente deve rendere disponibile alla Clientela un apposito listino contenente l'indicazione degli importi previsti a titolo di Diritto di Agenzia distinto per singola tipologia di attività, di servizio e, laddove previsto, anche per la semplice conclusione della transazione d'acquisto.

8.3 Il pagamento del Diritto di Agenzia deve risultare da apposita autonoma ricevuta.

Art. 9

Posto Click

9.1 Il sistema Posto Click, laddove disponibile, prevede che il Contraente incassi, nel rispetto delle indicazioni operative fornite in proposito da Trenitalia, oltre al prezzo del Biglietto, anche le somme dovute dalla Clientela a titolo di compenso aggiuntivo.

9.2 Tale compenso aggiuntivo è fissato da Trenitalia, che si riserva di modificarlo durante il corso di validità del Contratto, mediante semplice comunicazione scritta. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali il compenso aggiuntivo ammonta a € 1,50 (Euro uno/50), IVA inclusa. Di tale importo il Contraente tratterrà, a titolo di corrispettivo per il servizio di incasso, € 1,00 (Euro uno/00), IVA inclusa, per ciascuna transazione andata a buon fine. Le somme percepite dal Contraente per l'espletamento del servizio di incasso di cui al sistema "Posto Click", non danno diritto al pagamento delle provvigioni di cui all'art. 7, ma concorrono alla determinazione degli importi da garantire con garanzia.

Art. 10

Garanzia

10.1 Trenitalia si riserva, a seconda del Sistema di Vendita e della modalità di pagamento prescelti dal Contraente, di richiedere una garanzia (deposito cauzionale/fideiussione), per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto per tutto il periodo di validità dello stesso. Su richiesta del Contraente e successiva approvazione da parte di Trenitalia, è possibile prevedere un'unica garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con più Contratti, sottoscritti dal medesimo Contraente normati dalle presenti Condizioni, per tutto il periodo di validità degli stessi. La suddetta garanzia dovrà improrogabilmente essere ricevuta da Trenitalia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione, da parte di quest'ultima, della Proposta di Adesione. In tal caso il Contraente si obbliga a costituire una fideiussione a prima richiesta, prestata da un primario Istituto Bancario o Assicurativo (per il quale si è ottenuto il gradimento di Trenitalia) ovvero altra forma di garanzia comunque gradita a Trenitalia, nella misura comunicata da quest'ultima. L'importo della garanzia è calcolato in una misura percentuale, comunque, non inferiore al 6%, degli introiti conseguiti dal Contraente nel corso dell'anno precedente, al netto degli importi accreditati direttamente a Trenitalia a mezzo di circuiti bancari (ad es. POS), a seconda delle risultanze dell'analisi economica e finanziaria svolta, per conto della stessa Trenitalia, da una società di rating. Nel caso di nuovo Contraente, per il quale non si possa fare riferimento all'ammontare di introiti riferiti ad anni precedenti, la garanzia iniziale sarà riferita ad un valore di introito annuale stabilito da Trenitalia.

10.2 Qualora la garanzia, calcolata ai sensi del comma precedente, risultasse di importo superiore ad euro 100.000 (centomila/00), il Contraente, con sede legale in Italia, ha facoltà di richiedere a Trenitalia una riduzione dell'importo, concordando con Trenitalia una maggiore frequenza di versamento degli introiti ma in ogni caso adeguata a coprire il rischio di credito di Trenitalia stessa.

10.3 La garanzia dovrà avere le caratteristiche in uso presso Trenitalia ed essere quindi redatta secondo gli standard dettati da Trenitalia stessa.

10.4 Nel quarto trimestre di ogni anno Trenitalia si riserva la facoltà di rivalutare la congruità della garanzia presentata dal Contraente, in ragione della sua situazione economico-finanziaria e/o degli introiti percepiti dal medesimo attraverso il Sistema di Vendita nei 12 (dodici) mesi precedenti. Qualora negli introiti risultasse un aumento pari o superiore al 10% rispetto al periodo precedente, Trenitalia si riserva comunque la facoltà di adeguare proporzionalmente la misura della garanzia per il residuo periodo di validità del Contratto, salvo nei casi in cui l'importo di tale adeguamento sia pari o inferiore al 10% dell'importo della garanzia esistente oppure pari o inferiore a € 2.000 (duemila). L'adeguamento deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta da parte di Trenitalia.

10.5 Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere al Contraente, in qualsiasi momento, un aumento dell'importo della garanzia, qualora la situazione economica e finanziaria del Contraente subisca una variazione peggiorativa oppure in caso di aumento significativo degli introiti che risulti non coperto dalla garanzia esistente.

10.6 Alla fine di ogni anno il Contraente ha facoltà di richiedere una verifica dell'importo della garanzia.

10.7 In caso di mancato versamento degli introiti, mancato pagamento degli interessi di mora, mancato pagamento delle penali di cui all'art. 18 o in caso di qualsiasi altra violazione dell'obbligo di pagare una somma a Trenitalia, quest'ultima provvederà ad escutere la garanzia nella misura corrispondente a quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di ricostituirla nei termini che verranno indicati.

10.8 La garanzia sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l'integrale pagamento da parte del Contraente di ogni debito derivante dall'esecuzione del Contratto.

10.9 Nel caso in cui il Contraente aderisca a piattaforme tecnologiche per la gestione delle operazioni di pagamento del transato e degli importi dovuti a Trenitalia in base alle presenti Condizioni Generali, una garanzia potrà essere comunque richiesta o rivista, se già esistente.

Art. 11

Scorta e Custodia

11.1 Il presente articolo si applica al Contraente il cui Sistema di Vendita prevede la possibilità di utilizzare Tagliandi per l'emissione di Biglietti e Prodotti. Trenitalia, secondo le proprie procedure e regole, consegna a propria cura e spese, dietro specifica richiesta, il quantitativo di Tagliandi sia cartacei (ATB) sia di Tagliandi per promemoria di viaggio (K3) necessari per costituire la Scorta, che il Contraente ha l'obbligo di caricare immediatamente sul Sistema di Vendita. Trenitalia, su richiesta del Contraente, provvederà a ricostituire la Scorta inizialmente fornita, laddove necessario. La Scorta non potrà essere ricostituita se non sono trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dall'ultima fornitura. Nel caso di richiesta di fornitura anticipata rispetto a tale scadenza, Trenitalia si riserva di richiedere al Contraente le relative spese di spedizione.

11.2 Trenitalia provvederà alla consegna dei Tagliandi richiesti dal Contraente, necessari a ricostituire la Scorta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'autorizzazione alla fornitura, accordata da Trenitalia, previa verifica dell'effettivo quantitativo di Biglietti venduti nel periodo.

11.3 Dal documento di trasporto che accompagna il plico dovrà risultare l'avvenuta consegna del plico medesimo al rappresentante del Contraente, il quale, oltre ad apporre la firma per ricevuta sul documento di trasporto stesso, è tenuto altresì a precisare le proprie generalità e l'incarico rivestito.

11.4 Eventuali contestazioni in ordine all'integrità del plico devono essere sollevate dal Contraente alla ricezione del plico, esclusivamente mediante annotazione a margine del documento di trasporto. In tal caso, il Contraente potrà rifiutare la consegna del plico e respingere al mittente la fornitura, trattenendo copia del documento di trasporto con l'annotazione dei motivi del rifiuto a ricevere il plico e dandone immediato avviso a Trenitalia.

11.5 Una volta preso in consegna il plico, il Contraente, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi successivamente alla data di ricezione e a pena di decadenza, ha facoltà di far pervenire

a Trenitalia osservazioni in merito al contenuto del plico; Trenitalia, effettuati i necessari accertamenti, darà seguito con opportune indicazioni operative alle osservazioni pervenute.

11.6 Trascorso senza esito il termine perentorio di cui al comma precedente, il Contraente ha l'obbligo di effettuare il Carico dei Tagliandi cartacei (ATB) e dei Tagliandi per promemoria di viaggio (K3), sempre attraverso l'anzidetta procedura di gestione informatizzata della fornitura, rispondendone secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e senza possibilità di contestazione successiva.

11.7 Il ritardo nella presa in Carico dei Tagliandi Cartacei (ATB) e dei Tagliandi per promemoria di viaggio (K3) darà facoltà a Trenitalia di applicare la penale di cui al successivo Art. 18, comma 2.

11.8 Il Contraente si obbliga a custodire la Scorta consegnata e tutti i documenti contabili previsti dalle disposizioni emanate da Trenitalia con la massima diligenza, ponendo in essere tutte le precauzioni necessarie. È vietato cedere a terzi la Scorta fornita da Trenitalia.

11.9 In particolare, il Contraente è responsabile di qualsiasi ammanco. Il Contraente, pertanto, è tenuto a comunicare a Trenitalia, entro il terzo giorno successivo a quello in cui ne è venuto a conoscenza, il verificarsi di qualsiasi ammanco di Tagliandi, fornendo contestualmente l'eventuale prova liberatoria. In mancanza di tale prova, il Contraente è tenuto a pagare l'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun Tagliando cartaceo (ATB) mancante e per ogni rotolo di Tagliandi per promemoria di viaggio (K3).

Art. 12

Versamento degli introiti

12.1 Il Contraente si obbliga a versare a Trenitalia gli introiti percepiti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti, salvo quelli già accreditati direttamente a Trenitalia a mezzo dei circuiti bancari utilizzabili per i pagamenti della Clientela.

12.2 Gli introiti da versare per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti sono indicati dal Sistema di Rendicontazione.

12.3 Il versamento, al netto della provvigione, la quale viene trattenuta direttamente dal Contraente, dovrà essere effettuato nei modi stabiliti da Trenitalia e/o nella Proposta di Adesione.

Art. 13

Interessi di mora

13.1 In caso di tardato versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti rispetto ai termini essenziali previsti nel Contratto, nei casi in cui detto versamento è differito rispetto alla vendita, il Contraente, salvo che non dimostri che il fatto sia dovuto a causa ad esso non imputabile, sarà tenuto a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora allineati al tasso stabilito dalle norme vigenti poste a tutela della concorrenza e del mercato, emanate in attuazione delle Direttive comunitarie regolanti la materia: gli interessi per ritardato pagamento saranno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i. ed addebitati al Contraente con cadenza annuale.

Art. 14

Contabilità

14.1 Per la gestione della contabilità, il Contraente è tenuto ad avvalersi del Sistema di Rendicontazione e ad attenersi alle regole contabili stabilite da Trenitalia.

14.2 Trenitalia ha facoltà di verificare il rispetto delle regole contabili di cui al precedente comma da parte del Contraente entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di ricezione della documentazione contabile.

14.3 Ove in esito al controllo sia stata rilevata una divergenza tra le risultanze contabili del Contraente e quelle di Trenitalia, le Parti procederanno congiuntamente alle necessarie verifiche al fine di addivenire ad una eventuale condivisione delle effettive risultanze contabili entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell'irregolarità da parte di Trenitalia. Scaduto tale termine, ove tra le Parti non si fosse giunti a risultanze contabili condivise, il Contraente è tenuto a pagare a Trenitalia le somme dovute secondo la contabilità di quest'ultima, salvo il diritto alla ripetizione delle somme che risultassero indebitamente pagate.

Art.15

Obblighi di Trenitalia

Trenitalia deve fornire al Contraente:

- a. le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto;
- b. la Scorta, ove richiesto.

Inoltre, Trenitalia si obbliga a:

- a) comunicare attraverso i siti internet in uso il verificarsi di eventi di particolare gravità (quali, a titolo esemplificativo, scioperi del personale ferroviario, incidenti) che alterino il regolare esercizio ferroviario;
- b) comunicare, con adeguato preavviso, le variazioni intervenute sull'offerta su una o più tratte determinate;
- c) organizzare gratuitamente i corsi di formazione necessari all'istruzione e all'aggiornamento del personale preposto alla vendita;
- d) inserire il nominativo del Contraente nell'elenco degli appartenenti alla Rete Distributiva che Trenitalia si impegna a pubblicare sui propri canali informativi destinati alla Clientela, avendo cura di aggiornare i relativi dati identificativi sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.

Art. 16

Cessione, Subaffidatario e Affiliato

16.1 È fatto espresso divieto al Contraente di cedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, il Contratto.

16.2 Il Contraente può subaffidare anche parzialmente l'incarico, previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia. A tal fine il Contraente dovrà far pervenire a Trenitalia apposita richiesta scritta, alla quale dovrà essere allegata eventuale documentazione attestante il possesso, in capo al Subaffidatario, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari all'esercizio dell'attività di cui al Contratto.

La richiesta dovrà altresì contenere l'esplicito obbligo da parte del Contraente di tenere informata con immediatezza Trenitalia, per tutta la durata del Contratto, di eventuali modifiche intervenute riguardo ai suddetti requisiti posseduti dal Subaffidatario.

16.3 Il Contraente può avvalersi delle attività dell'Affiliato, previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia. A tal fine, il Contraente dovrà far pervenire a Trenitalia apposita richiesta scritta nella quale dovrà essere indicata la descrizione delle attività che l'Affiliato dovrebbe svolgere unitamente ad ogni altro elemento utile all'individuazione dell'Affiliato medesimo.

16.4 Le autorizzazioni di cui sopra non alterano in alcun modo gli obblighi e gli oneri contrattuali del Contraente, il quale rimane pienamente responsabile, in via esclusiva ed integrale, nei confronti di Trenitalia della corretta esecuzione dell'incarico conferito anche per le attività svolte dal Subaffidatario e/o dall'Affiliato.

16.5 Il Contraente è tenuto a procurarsi dal Subaffidatario il consenso scritto all'effettuazione, da parte di Trenitalia, delle ispezioni e delle verifiche necessarie a garantire il corretto espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico subaffidato. Il mancato preventivo rilascio di tale consenso, in forma scritta, preclude il subaffidamento.

Art. 17

Diritto di esclusiva

17.1 L'incarico di cui al Contratto non è affidato al Contraente in via esclusiva, pertanto, Trenitalia ha la facoltà di vendere i Biglietti e i Prodotti direttamente ovvero attraverso la propria Rete Distributiva, affidando il medesimo incarico anche ad altri soggetti operanti nella medesima zona. In tali ipotesi, il Contraente non potrà vantare alcun diritto o pretesa.

17.2 Il Contraente può trattare, direttamente o indirettamente, affari di altre imprese in concorrenza con Trenitalia, fermo l'obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia e di curare gli interessi della stessa.

Art. 18

Penali

18.1 È in facoltà di Trenitalia applicare al Contraente una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 20 % dell'ammontare delle provvigioni maturate nei dodici mesi precedenti l'evento, al verificarsi delle ipotesi di seguito indicate:

- a. emissione di Biglietti e Prodotti in violazione delle prescrizioni, normative e regole commerciali stabilite con ogni mezzo da Trenitalia, ivi incluso il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3.1, lett. c;
- b. violazione degli obblighi di informazione verso la Clientela di cui all' art. 3.1 lett. b;
- c. violazione degli obblighi previsti dalle lett. i, n, o, r, s, t, dell'art 3.1 e dai commi 2 e 3 dell'art. 8;
- d. ritardo o irregolarità nel versamento delle somme dovute a Trenitalia;
- e. ammanco o altre irregolarità riscontrata nella contabilità;
- f. utilizzo di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all'articolo 26, commi 1 e 2.

18.2 Nel caso in cui il Contraente non rispetti l'obbligo di effettuare il Carico della Scorta nel termine perentorio stabilito al precedente art. 11, Trenitalia si riserva la facoltà di applicare una penale di € 6,00 (Euro sei/00) per ogni giorno di ritardo.

18.3 Trenitalia, dopo avere riscontrato le sopraindicate violazioni, applicherà immediatamente le predette penali, dandone notizia al Contraente a mezzo PEC o raccomandata a/r anticipandone il contenuto via mail. Il Contraente, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a Trenitalia le giustificazioni ritenute opportune. Le giustificazioni, fornite dal Contraente, se ritenute valide da Trenitalia, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione *ex ante*, mediante annullamento ad opera di Trenitalia delle penali eventualmente applicate.

18.4 L'ammontare totale delle penali non potrà comunque superare il 20% (venti per cento) dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'ultimo evento che ha originato l'applicazione di penali. Nel caso di nuovi affidatari, per i quali non si possa fare riferimento all'ammontare di provvigioni maturate nell'anno precedente, l'ammontare massimo delle penali applicabili per le violazioni contrattuali non potrà superare l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

18.5 È fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19

Inibizione dei collegamenti telematici

19.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 18 in tema di applicazione di penali, Trenitalia ha inoltre la facoltà di inibire al Contraente il collegamento telematico al Sistema di Vendita:

- a. per violazione degli obblighi previsti all'art. 3.1 lettere b, c, d, e, h, i, m, n, o, r, s, t;
- b. nel caso di ritardo nel versamento delle somme riscosse rispetto ai termini stabiliti da Trenitalia, qualora il ritardo sia superiore a 3 (tre) giorni rispetto al termine previsto;
- c. nel caso di mancato versamento degli importi dovuti a titolo di penale;
- d. all'atto del verificarsi di anche uno solo degli eventi indicati al successivo art. 20;
- e. nel caso di mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti dall'art. 10.4;
- f. per utilizzo di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all'articolo 26, commi 1 e 2.

19.2 L'inibizione ha effetto dopo l'apposita comunicazione con PEC o raccomandata A.R. anticipata via mail inviata al Contraente ai sensi del successivo art. 25, comma 3. I collegamenti sono ripristinati a decorrere dal giorno successivo alla data in cui Trenitalia ha cognizione del fatto

che l'inadempimento sia cessato, salvo per quei casi in cui detto inadempimento abbia dato luogo alla risoluzione del Contratto.

Art. 20

Clausola risolutiva espressa

20.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. violazione degli obblighi previsti all'art. 3.1 lettere b, c, d, e, h, i, m, n, o, r, s, t;
- b. irrogazione di penali in misura superiore a quanto previsto dall'art. 18, comma 4;
- c. omissione o ritardo nel versamento degli introiti conseguiti verificatasi per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto;
- d. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi previsti dalle regole contabili emanate da Trenitalia ai sensi dell'art. 14;
- e. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi di cui all'art. 11;
- f. subaffidamento in difetto di autorizzazione di Trenitalia di cui all'art. 16;
- g. violazione del divieto di cessione dei crediti di cui all'art. 23;
- h. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 24;
- i. assoggettamento del Contraente alla procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale;
- j. violazione dell'obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia;
- k. utilizzo da parte del Contraente di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all'articolo 26, commi 1 e 2;
- l. violazione degli obblighi di cui all'art. 27;
- m. mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti di cui all'art. 10;
- n. mancata autorizzazione all'addebito sul conto corrente del Contraente di quanto dovuto a Trenitalia a titolo di versamento degli introiti o revoca dell'autorizzazione stessa di cui all'art. 12;
- o. violazione degli obblighi di cui all'art. 8;
- p. il permanere per oltre 30 (trenta) giorni, delle condizioni che hanno portato all'inibizione del collegamento telematico di cui al precedente art. 19 lettere a e b;
- q. mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 28;
- r. mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 29;
- s. transazione con Entità riconducibili a Paesi soggetti a misure restrittive, alla luce degli adempimenti richiesti dalla normativa italiana ed europea per il contrasto dei fenomeni criminali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo internazionale.

20.2 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata a mezzo PEC o raccomandata a/r anticipata via mail.

Art. 21

Durata, rinnovo ed entrata in vigore

Il Contratto avrà durata dalla data della sua conclusione e sino al quarto anno successivo a quello di stipula dello stesso. Al termine del quarto anno, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno per un massimo di 2 (due) anni, salvo disdetta inviata da Trenitalia a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza.

Art. 22

Modifica unilaterale delle Condizioni Generali, recesso

22.1 Resta espressamente inteso tra le Parti che è facoltà di Trenitalia modificare unilateralmente – in qualsivoglia momento e a propria discrezione – le presenti Condizioni Generali dandone apposita comunicazione al Contraente secondo le modalità in uso.

22.2 In considerazione di quanto previsto al precedente comma, il Contraente può recedere dal Contratto laddove non accetti le modifiche eventualmente apportate da Trenitalia alle presenti Condizioni Generali successivamente alla conclusione del Contratto. Il recesso dovrà essere

comunicato a Trenitalia a mezzo PEC o, nel caso di Contraente con sede legale all'estero, a mezzo raccomandata a/r; tale comunicazione di recesso dovrà essere inviata a Trenitalia entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi decorrenti dalla comunicazione al Contraente – secondo le modalità in uso – delle modifiche apportate alle Condizioni Generali.

22.3 A prescindere da quanto sopra, ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato dalla Parte che intende esercitare la relativa facoltà – a mezzo PEC, o raccomandata a/r nel caso di Contraente con sede legale all'estero – all'altra Parte.

22.4 Nell'ipotesi di recesso, Trenitalia corrisponderà al Contraente esclusivamente la provvigione maturata fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 23

Incedibilità dei crediti

23.1 I crediti derivanti dai contratti stipulati con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (nel presente articolo denominati "Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

23.2 Entro venti giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 24

Riservatezza

24.1 Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale, nonché dagli eventuali Subaffidatari e Affiliati, l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni fornite da Trenitalia nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Il Contraente, pertanto, non divulgherà tali informazioni e garantirà la massima riservatezza nei confronti dei terzi circa dati, informazioni, cognizioni, documenti nonché studi, elaborazioni od analisi di cui sia venuta a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività di cui al Contratto.

Il Contraente, inoltre, si impegna a garantire la corretta custodia delle informazioni fornite da Trenitalia ed a consentire l'accesso alle stesse, solo ed esclusivamente ai soggetti direttamente coinvolti nella esecuzione del Contratto.

24.2 Il Contraente è vincolato all'osservanza di tale obbligo per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente alla scadenza del Contratto, sino a che le citate informazioni non siano divenute di pubblico dominio.

Art. 25

Domicilio delle Parti e Comunicazioni

25.1 Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.

25.2 Il Contraente è tenuto a fornire a Trenitalia tutte le informazioni richieste per l'attivazione del Contratto (quali ad esempio il proprio domicilio fiscale, il proprio identificativo fiscale, etc.). Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a Trenitalia con le modalità di cui al successivo comma 3.

25.3 Le comunicazioni, laddove non è espressamente indicata una modalità specifica di invio all'interno delle presenti Condizioni Generali, dovranno inviarsi per e-mail all'indirizzo indicato nella Proposta di Adesione e si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al predetto indirizzo.

25.4 A tal fine, il Contraente si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

25.5 Il Contraente si impegna inoltre a controllare con periodicità regolare le e-mail inviate da Trenitalia e a mantenere la casella di posta in condizioni di efficienza, in modo da consentire il

regolare afflusso e deflusso delle e-mail. Resta inteso che, in ogni caso, le comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Art. 26

Marchi, segni distintivi

26.1 Il Contraente, salvo quanto previsto all'art. 3.1 lett. a e all'art. 4.5, non ha diritto di utilizzare alcun marchio, logo, simbolo, foto, immagine, nome, tema di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e delle imprese ferroviarie e società Partner di Trenitalia.

26.2 Il Contraente riconosce che gli sono stati concessi diritti esclusivamente connessi alla vendita dei Biglietti e dei Prodotti e che non gli è stato concesso alcun altro diritto di utilizzo e sfruttamento di marchio, logo, simbolo, foto, immagine, nome o tema di Trenitalia, delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner: pertanto nessuna disposizione delle Condizioni Generali e del Contratto potrà essere interpretata in senso contrario a quanto sopra.

Art. 27

Clausola di integrità

27.1 Il Contraente dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse le attività ad esso connesse:

1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserverà, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell'esecuzione del Contratto, per tutta la durata del Contratto, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. In particolare e in coerenza con tali normative, il Contraente si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al Contratto (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

27.2 Il Contraente dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance - Codice etico", che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia ("Modello 231") di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarli al loro pieno ed integrale rispetto;
- (b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.trenitalia.com>, sezione "Info e Assistenza", area "Etica, compliance e integrità", di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarli al loro pieno ed integrale rispetto.

La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 27.1 sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del

codice civile da esercitare con le modalità di cui al precedente articolo 20 (Clausola risolutiva espressa).

27.3 Il Contraente prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai punti 27.1 sub 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul sito internet della società nell'area "Etica, compliance e integrità" sopra indicata.

Art. 28

Trasparenza

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

Art. 29

Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

29.1 In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Contraente è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo Contratto.

A tal fine, con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, etc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account e, della di complessità adeguata, abbiano una scadenza predefinita, tale da rendere obbligatorio il cambio, e con siano attive procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze nominative, personali e non condivise con altri, che l'accesso sia opportunamente protetto e; dovrà altresì garantire che gli account non più utilizzati per un lungo periodo siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale del Contraente siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (ad es. riconoscere allegati, e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, etc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;

8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (ad es. SSH, SSL);

9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;

10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: firewall e altri dispositivi /software antintrusione);

11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero +39.3316360190, o scrivendo all'indirizzo e-mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un *backup* della documentazione informatica di cui sopra su un sistema *off-line* al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da Contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di Contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

29.2 Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 30

Protezione dei dati personali

(Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'adesione al contratto Easy o Full e all'esecuzione dello stesso, Trenitalia S.p.A. tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori del Contraente, motivo per il quale si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Trenitalia S.p.A. si impegna a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di adesione e di esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di adesione e di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

Dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (DPO) sono:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, Trenitalia S.p.A. si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati.

Il Contraente si impegna a portare a conoscenza della presente i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 31

Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali

Tenuto conto dell'opinione 1/2010 del Working Party 29, confermata dalle Linee guida n. 07/2020 versione vigente dell'European Data Protection Board, sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR (capoverso 68), considerato che le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali degli interessati, che acquistano titoli di viaggio presso il Contraente o attraverso l'utilizzo di Applicazioni Mobile dedicate del Contraente e/o che si iscrivono ai programmi di loyalty di Trenitalia presso il Contraente, in maniera autonoma da parte di Trenitalia S.p.A. (Titolare 1) e del Contraente (Titolare 2), i diritti e gli obblighi di Titolare 1 e Titolare 2 vengono disciplinati dalle Parti come previsto nel presente articolo.

1 Ambito di competenza

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

2 Rapporti fra autonomi titolari di trattamento dati

Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali degli interessati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3 Rispetto della normativa

In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base al Contratto, compreso il GDPR.

4 Misure di sicurezza

In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5 Obblighi del personale addetto

Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali, ricevuti dagli interessati in relazione all'esecuzione del presente contratto, sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia

necessario per l'esecuzione del Contratto stesso, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

6 Responsabilità

Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.

7 Violazione di dati personali (Data Breach)

Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

8 Impostazione organizzativa

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 32

Controversie, Foro competente e Diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal Contratto saranno deferite, in via esclusiva ed ogni altro foro espressamente escluso, alla competenza del foro di Roma. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali sono regolati dal diritto italiano.

Art. 33

Spese ed oneri fiscali

Il Contratto verrà concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio che, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lett. a) tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986 n. 131, non è soggetto a registrazione fiscale fino al caso d'uso.

Ove ne venisse richiesta la registrazione, l'imposta di registro sarà a carico del Contraente che fin da ora si impegna all'eventuale pagamento.